

Considerato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri con ordinanza del 31.01.2020 che avrà termine, salvo eventuali provvedimenti di proroga, il 31 luglio 2020.

Visto il disposto di cui all'art. 73, comma 2 del D.L. 17.03.2020, n° 18 - convertito in legge con modificazioni 24.04.2020, n° 27 - che dispone: *“Per lo stesso periodo previsto dal comma 1¹, i Presidenti degli organi collegiali degli Enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”*.

Ritenuta la necessità di individuare, nelle more dell'approvazione di specifico Regolamento che vada ad integrare il vigente Regolamento interno della FNOPO, delle modalità per il legittimo svolgimento di assemblee da remoto (in teleconferenza audio-video) in osservanza del previsto obbligo di garantire *“la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”*.

Ferma la piena vigenza del Regolamento interno della FNOPO e di tutte le disposizioni ivi contenute che disciplinano lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale.

Il Comitato Centrale nella riunione del 20.06.2020 ha approvato il presente

Regolamento
per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale
da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento da remoto in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video delle assemblee del Consiglio Nazionale.
2. Per “assemblee da remoto in modalità telematica” si intendono le riunioni del Consiglio Nazionale che si svolgono con le seguenti modalità:
 - i componenti del Comitato Centrale partecipano a distanza, da luoghi diversi, avvalendosi di strumenti di teleconferenza o di connessione telematica audio-video;
 - i componenti del Consiglio Nazionale che intendano intervenire partecipano a distanza, da luoghi diversi, avvalendosi di strumenti di teleconferenza o di connessione telematica audio-video.
3. Per strumenti di teleconferenza audio-video o di connessione telematica audio-video a distanza, si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

Art. 2

Requisiti tecnici minimi

¹Fino alla data di cessazione del deliberato stato di emergenza (31.07.2020).

1. La partecipazione a distanza alle assemblee del Consiglio Nazionale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti in modalità esclusiva e protetta, utilizzando programmi reperibili sul mercato ed in via prioritaria liberi e, quindi, senza oneri per FNOPO ed OPO, con l'uso di webcam e microfono (ad es.: PC; Telefoni cellulari; Piattaforme online; Skype; Zoom; Lifesize; etc.) purché idonei a garantire la tracciabilità e l'identità dei partecipanti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
2. La partecipazione in modalità telematica alle assemblee del Consiglio Nazionale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a. la riservatezza della seduta;
 - b. l'identificazione dei soggetti che intervengono, mediante riconoscimento audio/video, con esclusione di partecipazione segrete;
 - c. la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i partecipanti;
 - d. la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di completa parità, mediante una adeguata conduzione delle assemblee che consenta interventi "a rotazione" e dibattiti tra i partecipanti;
 - e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in modalità simultanea;
 - f. la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo);
 - g. è fatto divieto assoluto da parte dei partecipanti procedere alla registrazione della seduta e alla diffusione dello stesso.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo ed alla durata prevista dell'assemblea telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati garantiscano la massima riservatezza e, quindi, il rispetto della disciplina, di livello interno ed europeo, sulla privacy, nonché di tutti i requisiti e prescrizioni di cui al presente Regolamento.
4. Al fine di consentire la conoscibilità degli atti e documenti inerenti i diversi argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, unitamente all'avviso di convocazione, la relativa documentazione viene inoltrata a tutti gli Ordini Territoriali a mezzo pec.
5. La presenza in videoconferenza è consentita ad un solo partecipante per ciascun OPO (Presidente o Vicepresidente o componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente, ma in tale ultima ipotesi senza diritto di voto) che dovrà iscriversi esplicitando per il verbale: nome e cognome, carica ed OPO di appartenenza. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente è possibile delegare un Presidente o un Vicepresidente di un altro Ordine. La delega deve essere inviata all'indirizzo PEC della Federazione almeno un giorno prima della data della riunione e deve essere corredata da copia del documento di identità (in caso di convocazione per il lunedì la delega deve essere inviata entro il venerdì antecedente).

TITOLO II - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Art. 3

L'avviso di convocazione delle assemblee del Consiglio Nazionale da svolgersi con modalità da remoto/telematica

1. L'avviso convocazione dell'assemblea del Consiglio per la quale si intende far ricorso alla modalità telematica da remoto deve essere inviato, a seguito di deliberazione, a cura del Presidente del Comitato Centrale, a tutti i Presidenti degli Ordini Territoriali nei medesimi

termini previsti dal vigente Regolamento interno della Federazione, a seconda che trattasi di assemblea elettorale e/o ordinaria e/o adunanza straordinaria. Nel caso di adunanza straordinaria è possibile la convocazione di urgenza. Resta ferma ed impregiudicata la facoltà di un sesto dei componenti del Consiglio Nazionale di richiedere un'assemblea straordinaria con applicazione delle modalità telematiche da remoto disciplinate dal presente Regolamento e con applicazione per quant'altro del vigente Regolamento interno della Federazione.

2. L'avviso di convocazione di assemblea in modalità telematica da remoto deve necessariamente contenere l'indicazione di tale modalità di svolgimento e del programma/piattaforma che si intende utilizzare. Le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato (ad es.: indicazione del link) o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza verranno comunicati almeno un giorno prima dell'inizio della seduta, alla posta PEC dell'Ordine e alla PEC del partecipante individuato dall'Ordine e il cui nominativo viene segnalato alla FNOPO con allegato documento di riconoscimento.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'eventuale sede fisica di riferimento, degli argomenti all'ordine del giorno e dello specifico strumento telematico che potrà essere utilizzato per la partecipazione con modalità da remoto (videoconferenza, piattaforma, etc.).

Art. 4

Svolgimento delle assemblee

1. Per lo svolgimento delle assemblee con modalità telematiche, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, ci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione e la contemporaneità delle decisioni.
2. Per la legittimità delle assemblee da remoto con modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze di presenza così come disciplinate dal vigente Regolamento interno della Federazione.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante, con adeguato specifico supporto di un tecnico informatico, verificare la presenza dei soggetti partecipanti mediante appello nominale al fine di procedere alla loro identificazione e di determinare la sussistenza del quorum necessario per la validità dell'assemblea stessa.
4. L'assemblea, dopo l'appello nominale, è quindi dichiarata valida ed il Presidente procederà ad esporre preliminarmente la tecnologia utilizzata per il collegamento a distanza, le misure operative che si intendono adottare per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, nonché per la votazione mediante appello nominale e voto palese con affermazione vocale-audio, come indicato all'art. 3 comma 2.

Art. 5

Eventuali problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea o durante il suo svolgimento si verificano problemi tecnici che non rendano possibile il collegamento in modo ottimale (ad es.: efficienza/efficacia dell'audio-video in funzione della banda disponibile nel collegamento; etc.), si potrà - a discrezione del Presidente che deve valutare le circostanze concrete - comunque dare ugualmente corso all'assemblea, quando il giudizio espresso dal Presidente sia almeno di adeguatezza dello strumento telematico di supporto (eventualmente ricorrendo ad accorgimenti tecnici di riduzione della banda necessaria).

2. Nell'ipotesi che la natura dei problemi tecnici sia tale da poter assicurare comunque la collegialità dell'assemblea telematica, eventualmente anche a condizioni degradate (p.es. ricorso alla sola connessione voce, mediante altro mezzo telematico, purché sia già avvenuto il riconoscimento video, etc.), si potrà dare corso comunque all'assemblea fino alla eventuale risoluzione del problema e dal ripristino delle normali condizioni di interattività dell'assemblea stessa.
3. Nell'eventualità di temporanee disfunzioni dei collegamenti e delle connessioni o comunque di altre ragioni che impediscano il collegamento in videoconferenza, l'assemblea dovrà essere temporaneamente sospesa per poi riprendere, trascorso il periodo di disfunzione e comunque entro e non oltre due ore. Nell'eventualità di sospensione alla ripresa occorrerà procedere a un nuovo appello nominale e connessa identificazione dei partecipanti.

Art. 6

Verbale di seduta

1. Dell'assemblea viene redatto apposito verbale sulla base della registrazione video ed audio effettuata dal sistema di videoconferenza utilizzato nel quale devono essere riportati:
 - a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b. i nominativi dei presenti e le modalità di identificazione (video);
 - c. l'esplicita dichiarazione sulla validità dell'assemblea e sulla sussistenza del numero legale;
 - d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e. l'esplicita indicazione dell'avvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché della procedura che consente ad ogni partecipante di interloquire con gli altri;
 - f. le argomentazioni esposte da ciascuno dei partecipanti all'assemblea in merito ai diversi punti all'ordine del giorno;
 - g. gli eventuali problemi tecnici di connessione e/o disfunzioni di collegamento con relative misure intraprese e sospensioni con indicazione dell'orario di inizio e di ripresa, nonché del nuovo appello nominale e della connessa identificazione;
 - h. il contenuto di ciascuna deliberazione formatasi sui diversi punti dell'ordine del giorno;
 - i. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore nello stesso giorno di approvazione da parte del Comitato Centrale ed ha immediata esecuzione ai fini della predisposizione della prima Assemblea nazionale da remoto che dovrà provvedere a valutare ed approvare il Regolamento in parola, da inviare successivamente al Ministero vigilante.